

Italinforma

n. **10**

/ anno VII / Ottobre 2018

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

INIZIATIVE FORMATIVE PROGRAMMATICHE: UN PROGETTO DI SVILUPPO PER L'ITAL

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Un seminario organizzato dall'Itai e dalla Feneal-Uil sul tema: "La previdenza complementare nel mondo degli edili. Il Fondo Prevedi". È stato questo, per il nostro Patronato, uno degli incontri pubblici più importanti del mese di ottobre al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, il Segretario generale della Uil pensionati, Romano Bellissima, il Segretario generale della Feneal, Vito Panzarella. Ha concluso i lavori della giornata, il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. Importanti e apprezzabili sono stati anche gli interventi dei tanti esperti intervenuti nel dibattito, sia sugli aspetti previdenziali sia su quelli legati alle malattie e agli infortuni nell'edilizia. Ne parliamo con il Direttore dell'Itai, Maria Candida Imburgia, che ha voluto organizzare, insieme alla Feneal, questo momento di approfondimento e che ha introdotto e coordinato i lavori della giornata.



Direttore, possiamo illustrare i contenuti di questa iniziativa?

È stata un'iniziativa formativa programmatica, indirizzata, da un lato, ai responsabili territoriali di categoria e, dall'altro, ai coordinatori regionali dell'Itai, con lo scopo di creare o rafforzare le migliori sinergie, per concretizzare la Convenzione che, quest'anno, abbiamo siglato, insieme agli altri due patronati, l'Inas e l'Inca, con il fondo Prevedi. L'Itai guarda con grande attenzione a queste esperienze e offre l'impegno dei propri tecnici e operatori affinché anche questi diritti di natura contrattuale vengano conosciuti e fruiti. Ancora una volta, informazione e formazione si rivelano strategici per dare sostanza all'attività di tutela e assistenza del nostro Patronato.

C'è, dunque, un progetto ben strutturato da realizzare insieme alla Feneal? È necessario un impegno specifico per l'affermazione di una previdenza complementare che tuteli, a tutto tondo, i lavoratori del settore, ma che li salvaguardi anche in termini di salute e sicurezza?

Sì, esatto. Noi vogliamo avviare un percorso con la Feneal, condividendo alcuni obiettivi comuni, per fare formazione in tutte le sedi territoriali, organizzandoci a livello regionale. Quello del Patronato, infatti, è un ruolo di assistenza e tutela, ma anche di consulenza sul fronte sia della previdenza pubblica sia di quella complementare.

Inoltre, in materia di salute e sicurezza, stiamo elaborando un percorso formativo scientifico, con l'ausilio e il coinvolgimento diretto dei nostri consulenti medici. Ci concentreremo sui vecchi, ma anche sui nuovi rischi.

PREVIDENZA

INPS: indicazioni per le domande di ricongiunzione in via telematica

ASSISTENZA

Permessi legge 104 e attività consentite durante l'assistenza

Cassazione.

"Inesportabilità" della pensione di invalidità civile

LAVORO

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

Il lavoro durante la malattia: ruolo del medico per la valutazione delle conseguenze

SALUTE E SICUREZZA

Indennità per malati di mesotelioma non professionale o loro eredi per il triennio 2018-2020

In arrivo i conguagli del Fondo vittime amianto

◀ Quali sono questi rischi?

Quelli derivanti dall'uso in edilizia sia dell'amianto sia della silice. La formazione avrà due focus: da una parte, punteremo a informare e formare i lavoratori e i delegati di categoria su questi rischi; dall'altra, daremo un aiuto per attivare correttamente le nuove procedure da mettere in atto per il riconoscimento di queste malattie. Il Patronato ha l'obbligo morale di diffondere, in modo sempre più capillare, la formazione su questi temi, perché sono di interesse pubblico.

Alla fine del mese di ottobre sei stata a New York dove ti sei confrontata, nel corso di un'intera giornata, con gli operatori delle sedi Itai negli Usa. Ci puoi parlare, sinteticamente, anche di questa importante esperienza?

Certamente. Abbiamo svolto un'analisi di alcune questioni tecnico-operative e uno step formativo e di aggiornamento sulle tematiche previdenziali. Ho ascoltato le esigenze e le proposte dei nostri operatori e abbiamo condiviso le soluzioni ad alcuni problemi. Abbiamo ritenuto opportuno dare un taglio molto pratico e tecnico al momento formativo, perché i nostri operatori devono essere messi nella condizione di migliorare costantemente il proprio servizio al cittadino, per una tutela sempre più professionale ed efficace. Per l'occasione, è stata organizzata una sessione formativa per approfondire alcuni argomenti relativi, tra gli altri, allo stato dell'arte del Red Est, alla Certificazione unica, ad alcune pratiche Inps, all'analisi dei dati Marte.

Quali sono gli obiettivi che si prefigge l'Itai con questi incontri?

Ci prefiggiamo di affrontare eventuali problematiche e, soprattutto, di trovare soluzioni condivise, che ci consentano di svolgere il nostro ruolo di tutela ed assistenza in modo sempre più adeguato all'evoluzione delle normative e alle mutate necessità dei cittadini migranti. Sono state giornate di lavoro molto proficue a una delle quali, in particolare, ha partecipato anche la Segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, presente a New York per altri impegni di Organizzazione. Sono davvero sod-disfatta, ho visto operatori molto motivati ed orgogliosi di essere parte integrante dell'Itai e anche consapevoli di contribuire alla crescita della Uil.

PREVIDENZA

INPS: indicazioni per le domande di ricongiunzione in via telematica

È ora possibile presentare in via telematica anche le domande di ricongiunzione nei seguenti fondi:

- domanda di ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals);
- domanda di ricongiunzione nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) e nei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo;
- domanda per il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo.

Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 3494 del 25/9/2018, a integrazione della circolare n. 179/2014 con la quale forniva indicazioni per la presentazione on line delle domande di ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO; nel Fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.; nonché delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti.

Si precisa nel messaggio che è previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2018, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo sia in via telematica. A decorrere dal **1° dicembre 2018**, l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo.

ASSISTENZA

Permessi legge 104 e attività consentite durante l'assistenza

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23891/2018, precisa che i permessi di cui alla legge 104/1992 non possono essere intesi in modo restrittivo, come mera assistenza alla persona disabile presso la sua abitazione, ma possono ricomprendere anche lo svolgimento di una serie di commissioni che il disabile non sia in condizioni di compiere (ad esempio fare la spesa, e quant'altro sia necessario).

Tuttavia si ricorda nella sentenza che, secondo l'orientamento della stessa Cassazione, il comportamento del lavoratore che si avvalga del permesso non per l'assistenza al familiare, ma per altra attività o per suoi interessi personali, integra l'ipotesi di abuso di diritto, giacché tale condotta nei confronti del datore di lavoro è lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, e integra nei confronti dell'Ente di previdenza un'indebita percezione dell'indennità. ▶

- ◀ Il caso sul quale si è pronunciata la Corte riguarda un lavoratore che durante le ore di permesso per assistere la madre e la sorella, ambedue disabili gravi, si era allontanato dall'abitazione per il disbrigo di incombenze di vario genere in favore delle stesse, nonché per recarsi a fare la spesa presso il supermercato, tutte circostanze poi confermate.

In sostanza viene rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermata la decisione della Corte di Appello che aveva escluso che il lavoratore avesse fruito delle ore di permesso per scopi personali in quanto, in base alle prove raccolte, le attività poste in essere dallo stesso erano collegate a specifici interessi dei familiari in tal modo assistiti.

Cassazione. "Inesportabilità" della pensione di invalidità civile

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21901/2018, accoglie il ricorso dell'INPS contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a erogare dei ratei della pensione di invalidità di un pensionato residente all'estero ai suoi eredi anch'essi peraltro tutti residenti all'estero.

Ad avviso dell'Istituto l'interessato e per esso gli eredi non avevano titolo a percepire tali ratei in quanto la residenza in Italia è un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta.

Nel caso di specie era provato e non contestato che il pensionato per alcuni anni sino alla morte fosse residente all'estero.

La Cassazione nel dare ragione all'INPS ribadisce la "inesportabilità" in ambito comunitario di tali prestazioni non contributive (tra cui la pensione di invalidità civile), chiarendo che la disciplina comunitaria contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.

Ciò in applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992).

Per l'Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l'integrazione della pensione minima; l'integrazione dell'assegno di invalidità; l'assegno sociale; la maggiorazione sociale.

LAVORO

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice "E" nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo.

L'INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l'esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le "agevolazioni", previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

- nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto;
 - stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l'esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice "E" indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisioni-



◀ lità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Il lavoro durante la malattia: ruolo del medico per la valutazione delle conseguenze

Spetta al medico stabilire se un lavoro svolto durante l’assenza per malattia abbia compromesso o meno la guarigione del dipendente.

Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23026 del 26 settembre 2018, accogliendo un motivo di ricorso di una lavoratrice avverso la sentenza della Corte di Appello secondo la quale l’attività svolta in una gelateria, durante il periodo di malattia, stando in piedi e stante la patologia da cui era affetta, aveva pregiudicato la guarigione o comunque il recupero per riprendere il servizio.

In particolare, la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte avrebbe ricondotto nella categoria del “fatto notorio” circostanze che attengono a conoscenze proprie della scienza medica e, dunque, esulano dalle conoscenze di una persona di media cultura.

La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso evidenziando come la Corte di Appello si sia limitata ad affermare che rientra nella conoscenza comune il fatto che una attività in posizione eretta aggravi i problemi alla colonna vertebrale.

“Si osserva al riguardo – continua la Cassazione - che tale valutazione presuppone una specifica competenza in campo medico ed involge la capacità di apprezzare l’interazione di una condotta con riguardo al recupero della capacità lavorativa che non possono essere ritenute di comune conoscenza ma necessitano, invece, di un approfondimento tecnico scientifico.”

SALUTE E SICUREZZA

Indennità per malati di mesotelioma non professionale o loro eredi per il triennio 2018-2020

L’INAIL con la circolare n. 36 del 21 settembre 2018 fornisce istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande per l’indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi anche per il prossimo triennio 2018-2020, tenuto conto della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2018.

Hanno diritto a questa prestazione una tantum, il cui importo è confermato nella stessa misura di euro 5.600,00, tutti coloro che sono affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. Nel caso di decesso dell’interessato l’indennità verrà corrisposta agli eredi, a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal familiare deceduto.

L’interessato deve presentare domanda (Mod. 190) alla sede INAIL competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, con allegato il certificato medico attestante che è affetto da mesotelioma e contenente l’indicazione della data della prima diagnosi di mesotelioma, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.

Gli eredi per accedere alla prestazione devono presentare alla Sede INAIL competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o pec, apposita istanza (Mod. 190 E), corredata di idonea documentazione, entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data del decesso. La circolare precisa che nella domanda, da presentare da uno solo dei soggetti beneficiari, dovranno essere indicati tutti gli eredi, nonché la relativa delega. Nella circolare sono specificate le ulteriori informazioni da fornire.

L’INAIL eroga la prestazione in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata risulta completa. In caso contrario l’Istituto invita il malato di mesotelioma o i suoi eredi a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.

Riguardo la copertura della spesa, sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

In arrivo i conguagli del Fondo vittime amianto

Sono stati pubblicati i due decreti interministeriali del 9/8/2018 del Ministero del lavoro e di quello dell'economia con i quali vengono fissati gli importi della prestazione aggiuntiva del Fondo delle vittime dell'amianto per gli anni 2016-2017 e dei relativi conguagli.

In particolare, per il 2016 e 2017, la misura complessiva della prestazione aggiuntiva è stabilita al 14,7%.

Di conseguenza si riporta la misura del conguaglio, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti già erogati: per l'anno 2016 è pari al 4,6% (*primo acconto erogato del 9% e secondo acconto dell'1,1% per un totale di 10,1%*); per il 2017 è pari al 4,9% (*primo acconto del 9,20% e secondo acconto dello 0,60% per un totale di 9,8%*).

Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito con legge finanziaria 2008. Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo i titolari di rendita INAIL che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", o gli eventuali eredi. Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita, calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d'ufficio dall'INAIL, attraverso due acconti e un conguaglio.